



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale che disciplina gli accessi con veicoli a motore nel Centro Storico



Indice

Capitolo I – Disposizioni generali	2
Art. 1 Oggetto	2
Art. 2 Basi legali	2
Art. 3 Accessi/uscite	2
Capitolo II – Deroghe / autorizzazioni	2
Art. 4 Deroga	2
Art. 5 Autorizzazione	2
Art. 6 Veicoli	3
Capitolo III - Tipi di autorizzazioni	3
Art. 7 Veicoli con posteggio privato	3
Art. 8	3
Art. 9 Uso commerciale	3
Art. 10 Casi speciali	3
Capitolo IV – disposizioni comuni	3
Art. 11 Tasse e deposito	3
Art. 12 Revoca	3
Art. 13 Rimedi di diritto	3
Art. 14 Sanzioni	4
Art. 15 Entrata in vigore	4

Il Municipio di Bellinzona, richiamati gli articoli 192 LOC e 44 RALOC,

ordina:

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il Municipio, considerata la volontà di preservare dal traffico motorizzato il comparto del Centro storico da Largo Elvezia fino a Piazza Indipendenza e Piazza Governo (di fronte al teatro), emana le presenti norme atte a disciplinare in modo adeguato gli accessi in deroga ai veicoli a motore. Quest'area è zona pedonale. La circolazione nella stessa è pertanto vietata per principio a tutti i veicoli a motore (ciclomotori, motocicli, automobili, autocarri, ecc): è autorizzato l'accesso alle biciclette sulla base della segnaletica esposta.

Art. 2 Basi legali

Basi legali della presente ordinanza:

- Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);
- Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr);
- Legge cantonale d'applicazione della LCStr;
- PPCS e norme d'attuazione;
- LOC, RALOC e Regolamento comunale.

Art. 3 Accessi/uscite

L'accesso dei veicoli a motore, secondo le modalità che seguono, è ammesso unicamente da nord, da viale Stazione e da Largo Elvezia (accessi regolati da paracarri automatici).

L'uscita avviene esclusivamente su Piazza Indipendenza (provenendo da Viale Stazione) o su Via Cancelliere Molo (provenendo da Piazza del Sole).

Capitolo II – Deroghe / autorizzazioni

Art. 4 Deroga

Il Municipio può accordare eccezionalmente una deroga alla vigente segnaletica (divieto di accesso per veicoli a motore) previa autorizzazione o per casi puntuali eccezionali. Indipendentemente dall'autorizzazione ricevuta i passaggi sono da limitare allo stretto necessario.

In base alle disposizioni per la zona pedonale i pedoni hanno la precedenza sui veicoli che devono procedere a passo d'uomo.

Art. 5 Autorizzazione

In caso di comprovato interesse, il Municipio, e su delega la Polizia comunale, può rilasciare una specifica autorizzazione, previa richiesta scritta motivata.

L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile) ed è rilasciata al singolo veicolo (non è trasferibile).

Il rinnovo è tacito e automatico se si verificano ancora le condizioni che hanno determinato il rilascio.

Mancando le condizioni l'autorizzazione decade immediatamente.

Per questioni tecniche, l'autorizzazione può richiedere il rilascio di un dispositivo elettronico d'accesso. Esso deve essere tempestivamente riconsegnato venendo meno l'autorizzazione.

Art. 6 Veicoli

L'autorizzazione può essere rilasciata per ogni veicolo a motore, ma con un peso massimo di 28 tonnellate e senza rimorchio.

Capitolo III - Tipi di autorizzazioni

Art. 7 Veicoli con posteggio privato

Può essere rilasciata un'autorizzazione per i veicoli che dispongono di un posteggio su un'area privata conforme al PPCS.

Queste autorizzazioni danno diritto ad accesso libero ma senza sosta o posteggio su area pubblica.

Art. 8

Abrogato

Art. 9 Uso commerciale

Può essere rilasciata un'autorizzazione per fornitori, gestori o proprietari di attività commerciali che non hanno posteggio privato, esclusivamente per operazioni di carico e scarico – che devono tuttavia sempre essere limitate il più possibile – e dalle ore 05.00 alle 10.00 – orario massimo entro il quale dovrà essere lasciata l'area – e limitatamente ai giorni feriali.

Art. 10 Casi speciali

Per manifestazioni ricorrenti (mercato del sabato), per carnevale o in occasione di altri eventi autorizzati dal Municipio o per trasporti straordinari, può essere autorizzato l'accesso sulla base di disposizioni indicate di volta in volta dalla Polizia.

I taxi possono accedere al centro storico solo per far scendere o prendere a bordo clienti con importanti difficoltà motorie in questo comparto.

Altre eccezioni possono essere concesse previa richiesta da inoltrare alla Polizia comunale almeno tre giorni prima dell'esigenza.

Per urgenze o casi acuti la Polizia può accordare permessi di accesso a brevissimo termine.

Capitolo IV – disposizioni comuni

Art. 11 Tasse e deposito

¹Le autorizzazioni sono concesse dietro riscossione di una tassa annuale di cancelleria di fr. 30.-:

- per autorizzazioni per veicoli con posteggio privato (v. art. 7);
- per operazioni di carico e scarico giornaliero a uso commerciale (v. art. 9)

²Per il rilascio del dispositivo elettronico d'accesso (v. art. 5) è prelevato un deposito di cauzione pari al suo prezzo di costo; alla riconsegna del dispositivo, se esso sarà ancora in buono stato e funzionante, il deposito sarà restituito (senza interessi).

Art. 12 Revoca

Le autorizzazioni possono essere revocate o limitate per motivi di pubblico interesse. La revoca è decisa dalla Polizia comunale se cadono i presupposti per il rilascio o se vengono commesse infrazioni ai sensi dell'art. 14 cifra 1 durante l'esercizio della deroga.

Art. 13 Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni della Polizia comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

²Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 14 Sanzioni

¹Le infrazioni alla segnaletica esposta in zona pedonale o ad essa connesse sono punite dagli organi di polizia in base all'art. 90 LCStr.

²Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con:

- la multa
- la revoca dell'autorizzazione

Questa procedura contravvenzionale è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti della LOC.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. maggio 2008.

Adottata con risoluzione municipale no. 160 del 25 febbraio 2008

In pubblicazione all'albo comunale dal 29 febbraio 2008 al 14 marzo 2008

Artt. 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 modificati con risoluzione municipale no. 5584 del 2 settembre 2015